
Da: Paolo Giunchi [mailto:pgiunchi@notariato.net]

Inviato: sabato 25 settembre 2010 12.33

A: 'Piercarlo Mattea'; 'Notariato Lista Sigillo'

Oggetto: tassa archivio - figli e crisi coniugale

Nessuna tassa né imposta; né la tassa archivio (cfr. Nota Ministeriale di cui a seguito) che è, per l'appunto, tassa.

La spettanza del trattamento di favore per i trasferimenti aventi causa nella separazione a favore dei figli è pervicacemente (ed illogicamente) negata dall'a.f.

La clausola generica potrebbe essere quella che di seguito riporto.

Le spese di questo atto, successive e dipendenti sono a carico della parte ,... la quale chiede che il presente atto venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della Legge 6 marzo 1987 numero 74 articolo 19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare Ministeriale numero 49 E del 16 marzo 2000 e seguenti.

L'atto è altresì esente dalla tassa d'archivio, come anche confermato dal Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con Nota del 12 aprile 2006 protocollo 249, posizione 1162.

Si potrebbe riportare, di seguito, altra clausola che prevede che il beneficio a favore dei figli non venga concesso, richiamando il trattamento fiscale degli atti a titolo gratuito; ben precisando in atto che di tale fattispecie si tratta e non di donazione.

Va da sé che in tale ipotesi, non è applicabile il beneficio "prima casa" sia perché l'atto non è a titolo oneroso sia perché l'art.69 della legge 21 novembre 2000 n.342 si applica alla successione e donazione e non agli atti a titolo gratuito.

Nella denegata ipotesi che il trattamento fiscale suddetto non venga concesso, salvo ogni diritto di contestazione spettante alla parte ..., questa chiede l'applicazione della imposizione fiscale relativa agli atti a titolo gratuito di cui alla legge 24 novembre 2006 n.286 e norme connesse.

Mi chiedo quando finirà questa prevaricazione della a.f. che si rifiuta di riconoscere il beneficio ai figli, che sono i soggetti più deboli del rapporto familiare che viene investito dalla crisi del matrimonio, addirittura ignorando il dettato della Corte Costituzionale

Ciao.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati sono confidenziali e riservate al destinatario della stessa. La loro diffusione, distribuzione, copiatura da parte di terzi costituisce violazione di obblighi di legge

In caso di ricezione della presente comunicazione per errore, si prega di eliminarla – senza trattenerne copia - e di informare immediatamente il mittente del messaggio.

Da: Piercarlo Mattea [mailto:pmattea@notariato.net]

Inviato: venerdì 24 settembre 2010 16.54

A: Notariato Lista Sigillo

Oggetto: Re: trasferimento in esecuzione di provvedimento di separazione

Perché tassa fissa? Se è esente, non paga neppure quella, come ad esempio per i mutui ex D.P.R. 601.

Si discute per la Tassa d'Archivio.

P.M.

| ----- Original Message -----

From: [Notaio Luigi Raffale D'Agostino](#)

To: sigillo@notariato.net

Sent: Friday, September 24, 2010 4:25 PM

Subject: trasferimento in esecuzione di provvedimento di separazione

E' cambiato qualcosa per la tassazione del trasferimento di un immobile in esecuzione di provvedimento di separazione o sempre fissa registro ed esenzione per il resto???

Grazie